

del giudice tributario.

In esito al ricorso le Sezioni Unite hanno affermato il principio, che deve essere ribadito, secondo cui «nel processo tributario tutte le contestazioni relative alla legittimità formale e sostanziale degli atti di imposizione attengono alla materia della cognizione e non dell'esecuzione e sono, come tali, funzionalmente devolute al giudice tributario. Ne consegue che la dove il contribuente contesti la legittimità dell'avviso di mora (nella specie, perché immotivato e comunque non preceduto da notifica della cartella esattoriale) la relativa controversia spetta al giudice tributario» (in senso conforme *cfr.* Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 13357 del 2008). L'avviso di mora non è un atto dell'esecuzione ma un atto prodromico della stessa e, come tale, esso può essere impugnato innanzi al giudice tributario con giurisdizione esclusiva (*cfr.* Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 8279 del 2008).

Le Amministrazioni Pubbliche e la prenotazione a debito - Precisazioni sulla normativa

Si riporta di seguito un interessante quesito, utile ad eliminare qualche dubbio negli operatori giudiziari.

Le Regioni, i Comuni e le Province, quali soggetti giuridici pubblici ed organi di decentramento delle funzioni amministrative loro devolute dallo Stato, possono beneficiare della disciplina prevista e regolamentata dagli artt. 158 e 159, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia)?

La risposta è no!

Il citato testo unico sulle spese di giustizia, come tutti i testi unici, ha la finalità di raccogliere in un unico «corpo» normativo le varie disposizioni legislative, primarie e secondarie, che riguardano la stessa materia.

L'opera di raccolta non può modificare le norme in vigore se non con espresso provvedimento (nel testo unico in esame vedi gli artt. 296, 297, con l'indicazione espresa di non applicabilità, e 298-301 per le abrogazioni). La materia oggetto del quesito ha quale riferimento la vecchia normativa relativa al campione civile.

In particolare i riferimenti normativi previgenti all'art. 158 del testo unico sulle spese di giustizia erano l'art. 39, D.M. 28 giugno 1866 e gli artt. 36 e 39, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 mentre il

riferimento normativo previgente al successivo art. 159 era l'art. 38, R.D. 23 dicembre 1897, n. 549.

In materia di campione civile ricordiamo che la prenotazione a debito *ex lege* (per ragioni di opportunità e di praticità contabile/amministrativa) era prevista:

1) per le Amministrazioni dello Stato (art. 17, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e art. 11, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282);

2) per gli enti parificati alle Amministrazioni dello Stato (ricordiamo che l'ente era tenuto ad indicare a margine dei propri atti gli estremi della normativa che gli riconosceva la parificazione alle Amministrazioni dello Stato; rientravano tra tali enti, ad esempio, gli enti locali e territoriali, le Ferrovie dello Stato, le Poste e Telecomunicazioni, prima della privatizzazione, ANAS, AIMA, ecc.).

Il testo unico sulle spese di giustizia nulla ha modificato in relazione a quanto sopra.

In effetti l'art. 158, parlando di «Amministrazione Pubblica», può legittimamente far sorgere qualche dubbio. Secondo l'Encyclopédia Microsoft Encarta 99, per «Pubblica Amministrazione» nel diritto italiano si intende l'insieme degli organi e delle attività preordinati al perseguimento di obiettivi e compiti ritenuti di pubblico interesse. Fanno, dunque, parte della Pubblica Amministrazione il Governo ed i singoli Ministeri (Amministrazioni centrali) con i loro apparati, gli enti locali (Comune e Provincia), le Regioni, gli enti pubblici che operano nel campo dei servizi sociali (Azienda sanitaria locale, enti di previdenza), la scuola. Per Aldo Sandulli (1), «Pubblica Amministrazione» in senso soggettivo non è solamente lo Stato; a parte l'Amministrazione statale, una molteplicità di soggetti pubblici (di diritto pubblico), cioè di soggetti aventi carattere di «pubblici poteri», sono da considerare «Pubbliche Amministrazioni». Essi prendono il nome di «enti pubblici».

Tuttavia l'art. 3, primo comma, lettera *q*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 testualmente recita che, ai fini dello stesso testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato, «Amministrazione Pubblica» ammessa alla prenotazione a debito» è l'Amministrazione dello Stato, o altra Amministrazione Pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte e di spese: caso contrario, (Dott. Gaetano W. CAGLIOTI, *diligenter*)

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegitimità della legge (D.Lgs. 26 marzo 2003, n. 106) e ha stabilito che i soggetti legittimi a prenotare a debito sono solo gli enti pubblici.

Deve, quindi, essere chiaro chi sono i soggetti legittimi a prenotare a debito.

1) coniuge del debitore;

2) genitori del debitore nella circolare;

a) il figlio diseredato dal coniuge;

b) il coniuge del lavoratore autonome;

c) il coniuge che godere per lo stato di esame;

3) fratelli o sorelle, entrambi i genitori;

a) il disabile coniuge oppure il minore di età non ancora raggiunto;

b) il coniuge diseredato in esame;

4) figlio convivente;

a) il genitore unico o, nel caso in cui non presti più assistenza al figlio, entrambi i genitori;

b) il genitore unico di cui si tratta di un figlio orfano;

c) il genitore unico di cui si tratta di un figlio orfano e del suo coniuge;